



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



Università di Foggia

Convenzione per mobilità studentesca nell'ambito del - Programma MUR "Erasmus italiano"

Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con sede in Piazza Umberto I - 70121 Bari, C.F. 80002170720, legalmente rappresentata dal Rettore Prof. Roberto BELLOTTI

E

Università di Foggia, con sede in Via Antonio Gramsci, 89/91 – 71122 Foggia, C.F. 94045260711, legalmente rappresentata dal Rettore Prof. Lorenzo LO MUZIO

Premesso che

- Il D.M. 28/03/2024 n. 548 ha istituito il Programma Erasmus italiano per la mobilità studentesca sul territorio nazionale, disciplinando le modalità di utilizzo di erogazione del relativo Fondo di cui all'art. 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- le modalità di utilizzo del suddetto Fondo sono disciplinate dal Decreto Ministeriale MUR tempo per tempo vigente;
- l'attuazione del predetto D.M. è consentita sulla base di convenzioni tra atenei, stipulate ai sensi dell'art. 5, comma 5 *bis*, del regolamento di cui al D.M. n. 270/2004;
- la stipula delle predette convenzioni tra atenei è una pratica ben nota e consolidata nel tempo, dunque certamente duratura, e potenzialmente coeva alla stipula di convenzioni per il progetto Erasmus italiano poiché resta un'opzione possibile in assenza di contributo, o attraverso il ricorso a fondi di ateneo, per finanziare la mobilità studentesca;
- le parti desiderano aderire al Programma Erasmus italiano, promuovendo e sostenendo lo scambio reciproco di studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, o di laurea magistrale a ciclo unico. Il Programma è finalizzato a costruire percorsi di studio innovativi che favoriscano l'interdisciplinarietà e la flessibilità dell'offerta formativa;
- il Programma Erasmus italiano mira alla costruzione di uno spazio integrato della formazione universitaria italiana, mettendo in comune le risorse disponibili a livello nazionale, nell'ottica di arricchire il piano di studi con attività formative ulteriori e complementari rispetto a quelle proposte dall'ateneo di provenienza, in una prospettiva interdisciplinare e innovativa;



- gli atenei stipulanti si impegnano a definire i requisiti di merito per la partecipazione ai bandi e per la formulazione delle graduatorie degli ammessi alla mobilità al fine di selezionare studenti meritevoli e motivati ad integrare il proprio percorso formativo e a partecipare effettivamente alla realtà universitaria ospitante;
- l'obiettivo delle parti è quello di rafforzare l'integrazione e la complementarità tra le rispettive istituzioni accademiche.

si conviene quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

1. La presente convenzione disciplina le modalità attuative del Programma Erasmus italiano, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti partecipanti, iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico.

Articolo 2 – Studenti in mobilità

1. Le università si impegnano reciprocamente a rispettare i requisiti di qualità previsti dalla carta Erasmus per quanto riguarda tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della mobilità e concordano una serie di obiettivi quantitativi di mobilità, condizioni di collaborazione e misure per garantire la qualità e l'impatto della mobilità. Gli studenti in mobilità selezionati in base alle regolamentazioni degli atenei sono tenuti a stipulare il learning agreement di cui al successivo art.4.
2. Il numero massimo di studenti che l'ateneo può ospitare è pari a 15 per i corsi di laurea triennale.
3. Gli studenti in mobilità continueranno ad essere iscritti presso la propria università e non saranno tenuti a versare alcun ulteriore contributo per l'iscrizione presso l'ateneo ospitante. Saranno a carico degli studenti le spese personali, ivi incluse le spese di viaggio, vitto e alloggio, le spese sanitarie e quelle relative al materiale didattico.
4. Ogni studente nel periodo di mobilità beneficerà delle coperture assicurative per infortuni e RCA c/o terzi attivate da parte del proprio ateneo di appartenenza.
5. L'ateneo ospitante procederà alla verifica della presenza e della effettiva partecipazione alle attività universitarie in ateneo degli studenti in mobilità che beneficiano della borsa di studio.¹ Ove i riscontri così ottenuti non attestino la presenza e partecipazione dello studente in mobilità ne verrà inoltrata comunicazione all'università di provenienza dello studente ai fini delle misure che si riterrà di assumere riguardo all'erogazione della borsa.
6. Gli studenti in mobilità sono tenuti all'osservanza anche dei regolamenti dell'università ospitante.

¹ Ogni ateneo sceglie la modalità che ritiene più consona. Una possibilità potrebbe essere l'individuazione di un tutor alla pari.



7. L'università ospitante si farà carico di offrire agli studenti in mobilità supporto relativamente all'offerta formativa, ai servizi agli studenti, consentendo l'accesso alle risorse bibliotecarie.

Articolo 3 - Durata

1. Il periodo di mobilità, nei limiti fissati dal Decreto Ministeriale, verrà formalizzato da ciascuno studente nel Learning Agreement.

Articolo 4 – Learning agreement

1. Prima dell'inizio del periodo di mobilità, gli studenti partecipanti dovranno stipulare un Learning Agreement che, nell'ambito di uno spazio formativo integrato, definisca in dettaglio il piano di studi e le attività da svolgere durante il periodo di scambio.
2. Il Learning Agreement, in particolare, dovrà individuare le attività formative da seguire presso la sede ospitante durante il periodo di mobilità. Tali accordi dovranno essere approvati dal corso di studio dell'università di appartenenza prima dell'inizio della mobilità (*o comunque secondo procedure analoghe a quelle già utilizzate per le mobilità per studio verso altre università*). Il Learning Agreement dovrà prevedere il superamento di attività formative, compresa la preparazione della tesi di laurea e l'acquisizione dei relativi CFU in numero congruo rispetto alla durata della mobilità.
3. Al termine della mobilità l'università ospitante trasmetterà all'università di iscrizione i documenti relativi alle attività formative superate e ai CFU acquisiti. L'università di iscrizione si impegna a dar seguito al riconoscimento coerentemente con quanto previsto nel Learning Agreement

Articolo 5 – Borsa di studio

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 6, l'importo mensile della borsa di studio è definito nei bandi di selezione.
2. Gli studenti partecipanti al programma di mobilità sono selezionati dall'università di appartenenza sulla base di requisiti di merito fissati dall'università stessa. Le borse sono assegnate secondo le modalità e i termini previste nel D.M. che disciplina le modalità di utilizzo del Fondo. Possono partecipare al programma di mobilità anche gli studenti che, al termine della procedura, non risultano assegnatari della borsa nei limiti della capacità di accoglienza espressa da ciascun ateneo.

Articolo 6 - Requisiti per l'Accesso alla Borsa di Studio

1. Può presentare istanza per ottenere la borsa di studio lo studente regolarmente iscritto presso l'Università di provenienza che presenti una dichiarazione del valore

ISEE non superiore a quanto indicato nel D.M. che disciplina le modalità di utilizzo del Fondo.

Articolo 7 - Modalità di Erogazione delle Borse di Studio

1. All'esito della procedura selettiva, ciascuna Università redige una graduatoria di merito e comunica al MUR il numero di studenti potenzialmente beneficiari e l'importo complessivo dei fondi necessari per erogare le borse di studio.
2. Le università, in base ai fondi ricevuti, erogano le borse di studio secondo l'ordine di graduatoria di merito delle domande accolte.
3. Le Università possono integrare con proprie risorse il numero di borse finanziate con i fondi ministeriali ricevuti.

Articolo 8 - Norma Finale

1. La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha una durata di cinque (5) anni.
2. I referenti del presente accordo cui trasmettere le comunicazioni sono per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro il Professore Roberto Tamma e per l'Università di Foggia il Professore Tommaso Cassano.
3. Il presente accordo può essere integrato o modificato d'intesa tra le Parti, in particolare per ciò che riguarda l'Allegato 1, mediante apposito scambio di note via PEC.

Fatto in [Luogo], il [Data], in due copie originali, una per ciascuna delle parti contraenti.

Per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Rettore Prof. Roberto BELLOTTI

[Firma]

Per l'Università di Foggia

Rettore Prof. Lorenzo LO MUZIO

[Firma]



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Università di Foggia



Allegato 1

**Aree scientifiche/Dipartimenti/Scuole e/o Centri partecipanti al programma di mobilità
“Erasmus italiano” di cui alla presente Convenzione**

Università di Foggia

Area/Dipartimento/S cuola/Centro	CdS coinvolti	Classe	N° max studenti incoming
Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche	Laurea in Infermieristica	(L/SNT1)	15
		Totale	15

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Area/Dipartimento/S cuola/Centro	CdS coinvolti	Classe	N° max studenti incoming
Dipartimento Medicina di Precisione e Rigenerativa e Area Jonica (DiMePre-J)	Laurea in Infermieristica	(L/SNT1)	15
		Totale	15